

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 09/01/2011



RIFORMA ORDINI

Sole 24 Ore - Domenica	09/01/11	P. 32	La mano delle lobby agisce da zavorra	Alessandro De Nicola	1
------------------------	----------	-------	---------------------------------------	----------------------	---

REVISORI

Sole 24 Ore	09/01/11	P. 19	Il revisore finisce sotto controllo	Franco Roscini Vitali	2
-------------	----------	-------	-------------------------------------	-----------------------	---

AUTORITÀ GARANTE

La mano delle lobby agisce da zavorra

di Alessandro de Nicola

Subito dopo l'uscita di questo libro, si è avuta l'impressione che esso potesse rappresentare una sorta di testamento spirituale di Antonio Catricalà, presidente dell'Autorità garante della concorrenza (Agcm). Infatti, il suo nome circolava come possibile successore di Lamberto Cardia alla guida della Consob ed effettivamente il governo poi lo nominò presidente dell'Autorità per l'energia e il gas. Catricalà in un primo momento accettò ma nel breve *espace d'un matin* ritirò la sua disponibilità a causa di una serie di turbolenze politiche poco interessanti ai fini dell'articolo. Il libro, però, acquista ora maggior interesse, perché può essere letto non più come la raccolta delle ultime parole famose ma come il manifesto di quello che l'autore intende fare nei prossimi due anni in cui guiderà l'Agcm.

L'apertura è lasciata all'economista e filosofo premio Nobel, Friedrich von Hayek il quale scrisse «La competizione è il terrore di tutti i conservatori di destra, di centro e di sinistra. Uno dei tratti fondamentali dell'atteggiamento conservatore è il timore del cambiamento». E in effetti se si volessero riassumere le due qualità essenziali del mercato concorrenziale esse sono proprio l'innovazione e la diffusione della conoscenza. Certo, la competizione tiene i prezzi bassi e premia il merito, ma più importante è il suo contributo al progresso umano attraverso lo stimolo a inventare sempre nuove tecniche, prodotti e procedimenti per riuscire a soddisfare il consumatore. E in questo processo di "distruzione creatrice" la conoscenza si diffonde at-

traverso lo studio di quanto fanno gli altri, la circolazione di idee e persone, il miglioramento di ciò che si apprende.

Il problema di chi, nel ruolo di decisore pubblico, assume il ruolo di guardiano della concorrenza, non risiede tanto nella difficoltà di scovare cartelli tra imprese o abusi di posizioni di monopolio bensì piuttosto nel fatto di trovarsi di fronte a degli interessi costituiti. Invero, oggi è abbastanza entrato nella cultura economica comune il concetto che un'intesa per tenere alti i prezzi è dannosa e va punita. Benché non sia semplice provare l'illecito (esiste il cosiddetto "parallelismo intelligente", vale a dire l'adattarsi spontaneo alle condizioni di mercato, che non è punibile), almeno la battaglia culturale è in gran parte vinta. Le vere difficoltà arrivano quando vi sono leggi, regolamenti, comportamenti che sono giustificati da vaghi richiami alla "salute pubblica", alla "dignità professionale", alla "qualità della prestazione o del servizio" o sinanco alla "pubblica sicurezza" e all'"ordine pubblico"; obiettivi questi che spesso nascondono meri interessi economici ma che vengono invocati da chi ne trae vantaggio come priorità di ordine superiore rispetto a una concorrenza "selvaggia".

E difatti Catricalà ha buon gioco nel ricordare ironicamente che quando nel 2006 affermò che sarebbe stato giusto permettere l'installazione di distributori automatici di farmaci da banco fu accusato di voler metter in pericolo la salute pubblica paventandosi «file di bambini pronti a intossicarsi di aspirine e caramelle contro il mal di gola».

E anche quando la legge è dalla parte di chi intende cimentarsi sul mercato, in Italia spesso sono le Regioni, più facilmente influenzabili dalle lobby economiche, a frapporre ostacoli. Questo è successo proprio nel caso delle vendite di farmaci da banco, visto che molte Regioni hanno legiferato in proposito aggiungendo requisiti che la normativa nazionale non prevedeva affatto, come box separati all'interno dei supermercati, registratori di cassa o fax dedicati.

Altri soggetti riluttanti a confrontarsi con il mercato sono le associazioni e gli ordini professionali. Dalle guide turistiche ai notai, dai maestri di sci agli avvocati, le categorie rivendicando esclusive territoriali o di competenza, nu-

Associazioni e ordini professionali pensano troppo al numero chiuso: e la concorrenza soffre

meri chiusi, tariffe, titoli di studio inutili, limiti alla pubblicità e ostacoli di ogni genere per prevenire l'ingresso di nuovi entranti e intralciare una vigorosa competizione. È una lunga storia di battaglie vinte e perse, ma la vittoria non sarà mai definitiva finché il principio della concorrenza non sarà accolto nella Costituzione, consentendo così all'Agcm di disapplicare immediatamente ogni leggina che soffoca il mercato.

Infine, altro compito di cui Catricalà va molto orgoglioso è la protezione dei consumatori contro le pratiche commerciali scorrette. Qui però c'è bisogno di equilibrio, nel senso che l'Autorità non può diventare un pubblico ministero dei consumatori "a prescindere". Tale attitudine ha portato a qualche delusione, come nella vicenda della portabilità dei mutui, dove le multe inflitte dall'Antitrust alle banche sono state annullate dal Tar e poi dal Consiglio di Stato con critiche abbastanza penetranti al lavoro svolto dall'Agcm.


Anche per quest'ultima vale dunque la legge della concorrenza, un processo in cui si impara in continuazione anche dai propri errori per poter arrivare a un mercato più libero ed efficiente.

adenicola@orrick.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ZAVORRE D'ITALIA

Antonio Catricalà
Edizioni Rubbettino
pagg. 82 | € 12,00



Contabilità. Sotto esame la documentazione, l'indipendenza, i corrispettivi e la qualità e quantità delle risorse impiegate

Il revisore finisce sotto controllo

Introdotta un nuovo soggetto per verificare l'attività dei guardiani dei conti

Franco Roscini Vitali

■ Anche i controllori devono sottostare a controlli. È questo l'effetto del decreto legislativo 39/2010 che, in recepimento della direttiva 43/2006, ha dettato le regole in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati.

Prima dell'emanazione del decreto, il rapporto si risolveva interamente tra società revisionate e revisori, mentre ora interviene un terzo soggetto che dovrà effettuare il controllo della qualità sull'attività svolta dai revisori. Questo rilevante cambiamento deve essere illustrato anche alle imprese soggette alla revisione.

I revisori sono infatti soggetti a un controllo di qualità almeno ogni sei anni, e ogni tre se svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico; quest'ultima definizione comprende innanzitutto le società quotate, ma anche tutte le banche, comprese casse rurali e banche di credito cooperativo. Il soggetto incaricato del controllo dovrà

GLI EFFETTI

La novità cambia i rapporti tra professionisti e imprese e impone di documentare tutte le informazioni ricevute dall'azienda

essere in grado di ripercorrere le varie fasi della revisione, vale a dire il percorso svolto dal revisore per giungere alla conclusione finale, documentata nella relazione di revisione.

Il controllo della qualità si basa sulla verifica dei documenti di revisione selezionati e include: valutazione della conformità ai principi di revisione; requisiti di indipendenza del revisore; quantità e qualità delle risorse impiegate nell'attività di revisione; congruità dei corrispettivi; sistema interno di controllo della qualità nelle società di revisione legale.

Pertanto il controllo riguarderà, innanzitutto, l'attività svolta, ovvero come è stata fatta la revisione, e avrà per oggetto i documenti e le carte di lavoro che il revisore deve conservare per dieci anni dalla data della relazione di revisione.

Il revisore, nello svolgimento della propria attività, deve seguire i principi di revisione: prima dell'emanazione del decreto 39/2010 si trattava di norme la cui applicazione non era espressamente prevista dalla legge, ma

oral'articolo 11 del decreto ne impone l'osservanza.

Si tratta dei principi di revisione internazionali (Isa, International standards on auditing) adottati dalla commissione europea in base alla direttiva 43/2006: sino all'adozione di questi principi, la revisione è svolta in base ai principi di revisione nazionali.

Come detto, l'applicazione dei principi di revisione (internazionali e, in attesa dell'adozione di questi, nazionali) è ora un obbligo stabilito dalla legge e, pertanto, non può essere derogato.

Generalmente i principi di revisione, sino ad ora, sono stati applicati in modo completo dalle società di revisione, mentre i professionisti che si occupavano della revisione delle piccole e medie imprese non sempre li hanno applicati, quantomeno a 360 gradi.

Questo comporta un onere non indifferente per i revisori. Come accennato, la prima preoccupazione dei professionisti-revisori dovrebbe essere quella di informare le società soggette a controllo della mutata situazione. Infatti, si tratta di far comprendere agli amministratori delle piccole e medie società

che la richiesta di ulteriore documentazione, nonché la formalizzazione dei colloqui con gli stessi, non è conseguenza di «una intervenuta mancanza di fiducia» nei loro confronti, ma è esigenza richiesta dai successivi controlli ai quali il revisore sarà soggetto.

Per esempio, se prima il revisore si accontentava della dichiarazione degli amministratori sull'inesistenza di contenziosi o di ulteriori perdite a fronte delle quali appostare accantonamenti, ora il professionista deve chiedere un'attestazione scritta che confermi il tutto. Questo ai fini del successivo controllo della qualità al quale il revisore sarà soggetto, per consentire all'incaricato del controllo di ripercorrere, in un momento successivo, le varie fasi della revisione, che devono essere documentate in modo tale da permettere la verifica a distanza di tempo.


I principi di revisione invitano i revisori, in assenza di procedure formali da parte dell'impresa, ad effettuare indagini e discussioni presso la direzione. Possiamo aggiungere che il revisore deve sempre prendere nota, nelle carte di lavoro, dei colloqui intrattenuti con la direzione e delle relative conclusioni.



Al debutto

Il confronto tra vecchie e nuove regole

DOPPIO LIVELLO



PRIMA

01 | REVISORI LEGALI

Controllano conformità dei documenti contabili e bilancio.

La legge non prevede espressamente l'applicazione dei principi di revisione nazionali o internazionali

02 | IMPRESA

Non è necessario documentare ogni passaggio dell'attività ai fini della revisione.

Nel rapporto con l'impresa il revisore è meno formale nelle richieste relative, per esempio, all'esistenza di contenziosi

DOPO

01 | CONTROLLORI DEI REVISORI

Verificano:

- requisiti di indipendenza del revisore
- risorse impiegate nella revisione
- congruità dei corrispettivi
- controlli interni nelle società di revisione legale


02 | REVISORI LEGALI

Devono adottare i principi di revisione (ora nazionali, poi quelli internazionali)

03 | IMPRESA

Ogni passaggio va documentato ai fini del successivo controllo

REGISTRO UNICO



01 | REGISTRO PER LE SOCIETÀ

Tenuto da Consob

02 | REGISTRO REVISORI PERSONE FISICHE

Tenuto da consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili per conto del ministero della Giustizia

01 | REGISTRO UNICO

- tenuto dal ministero dell'Economia
- può essere affidato all'esterno (per esempio al consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili)
- mancano i decreti attuativi